

# VENETO: SENTENZA DEL TAR CHE RICONOSCE APPIENO I DIRITTI DEI RESIDENTI E I DOVERI DEI LOCALI. BAR RUMOROSO: NIENTE MUSICA PER UN MESE

23 giugno 2016

VENETO: sentenza del TAR che riconosce appieno i diritti dei residenti e i doveri dei locali. Testo importantissimo per tutti coloro che vedono la propria vita offesa dal fracasso notturno senza regole.

**di Lucia Izzo** – Musica ad alto volume e **schiamazzi** costringono il bar a **sospendere**, su ordine del Comune, la diffusione di riproduzioni musicali. Una sanzione **giustificata e proporzionata** alla luce delle numerose risultanze delle forze dell'ordine, richiamate sul posto dalle continue segnalazioni.

Lo ha disposto il **Tar Veneto**, sezione terza, nella **sentenza n. 644/2016** respingendo il ricorso del titolare di un bar a cui il Comune aveva ordinato la **sospensione della diffusione di riproduzioni musicali per 28 giorni consecutivi**, riscontrata la reiterata violazione delle prescrizioni del regolamento sulle attività rumorose.

Tuttavia, rilevano i giudici del Tribunale Amministrativo, il provvedimento impugnato richiama **tre distinte violazioni** del regolamento comunale commesse dal ricorrente nell'arco di soli 8 mesi e in 12 mesi dall'apertura, verificate dalla **Polizia Municipale e dalla Questura**. Secondo quest'ultima, il ricorrente non aveva adottato i **necessari accorgimenti** atti a garantire il rispetto della convivenza civile assicurando un'adeguata sorveglianza volta a garantire il normale svolgimento dell'attività e quindi a prevenire eventuali **situazioni di disturbo determinate dai frequentatori**.

Pertanto, il provvedimento impugnato trova fondamento non soltanto sulla violazione del regolamento, ma anche sul comportamento rumoroso degli avventori del pubblico esercizio gestito dal ricorrente, che con i loro schiamazzi avevano **disturbato in orari notturni la quiete e il riposo degli abitanti della zona**.

Le risultanze dei **verbali** redatti dagli organi accertatori, ricorda il TAR, sono dotati di **fede privilegiata** e fanno **piena prova, fino a querela di falso**, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento.

Inutile per il ricorrente dedurre **l'illegittimità delle prescrizioni del regolamento** comunale poste a fondamento del provvedimento impugnato poiché il regolamento sulla rumorosità, adottato dal Comune di Verona **in attuazione della disciplina statale e regionale** per la tutela dall'inquinamento acustico, appare immune da tutte le censure dedotte.

L'art. 11 impone all'esercente determinate attività commerciale (bar, trattorie, birrerie, sale giochi, discoteche, ecc) di **vigilare mediante proprio personale sui frequentatori** del pubblico esercizio all'interno dello stesso e nelle sue immediate pertinenze, richiedendo se del caso l'intervento delle Forze dell'Ordine, ed è finalizzato a contenere gli effetti negativi provocati da attività che comportano il rumore antropico degli avventori sulla tranquillità pubblica e privata.

Tali considerazioni, concludono i giudici, sono sufficienti per respingere i motivi di ricorso con cui l'istante censura il provvedimento impugnato, e la misura della **sospensione della diffusione della musica** appare **proporzionata rispetto alle infrazioni** che ne giustificano l'applicazione: si tratta di un sacrificio imposto sicuramente più lieve e adeguato rispetto al potere di riduzione dell'orario di apertura pacificamente riconosciuto al Comune.

Neppure può dirsi irragionevole ed eccessiva la **durata** della sospensione (dodici giorni di sospensione per la seconda violazione: ventotto giorni di sospensione per la terza violazione, ecc.) poiché è giustificata da **finalità di deterrenza**

[Tar Veneto, sent. n. 644/2016](#)